

R.G. P.U. 209/2024



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Terza Sezione Civile
Ufficio Procedure Concorsuali

IL COLLEGIO:

DOTT.SSA GIUSEPPINA VALIANTE

PRESIDENTE

DOTT.SSA ENZA FARACCHIO

GIUDICE RELATORE

DOTT.SSA ALESSIA PECORARO

GIUDICE

PRONUNCIA LA SEGUENTE

SENTENZA DI APERTURA
DELLA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA

nel procedimento in epigrafe promosso da:

SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. (c.f. e p.iva 09633951000) in persona del procuratore speciale avv. Tiziana Tosi, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Buco (C.F. [REDACTED]);

Parte ricorrente

nei confronti di

Salvatore D'Apice (C.F.: [REDACTED]);

Parte resistente

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. DEL RICORSO, DELLA FISSAZIONE DELL'UDIENZA E DI EVENTUALI RIUNIONI.

1.1. RICORRENTE

Con ricorso depositato in data 22.11.2024 la SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A., dedotto di vantare un credito per la fornitura di energia elettrica di € 102.627,14 oltre interessi legali e spese successive, nei confronti di [REDACTED] in virtù del decreto ingiuntivo n. 1515/2023 emesso dal Tribunale di Salerno il 31.7.2023, dichiarato provvisoriamente esecutivo, affermata

L'insolvenza dell'impresa debitrice, ha chiesto l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale e in alternativa di liquidazione controllata nei confronti di [] anche quale titolare dell'impresa individuale []

1.2. FISSAZIONE UDIENZA

Con decreto del 29.11.2024 è stata fissata udienza di comparizione delle parti innanzi al Giudice Delegato all'audizione delle stesse.

In calce al decreto di fissazione dell'udienza in ufficio il Tribunale ha avvertito il debitore della facoltà di depositare memorie difensive, documenti o relazioni tecniche sino a sette giorni prima dell'udienza; ha autorizzato tuttavia in deroga ognuna delle parti, se costituita, a concludere telematicamente mediante il deposito di breve memoria di udienza con rinuncia ad essere presente in udienza entro 2 giorni prima dell'udienza; ha inoltre avvisato il debitore che in caso di pluralità di ricorsi avverso il medesimo debitore (cfr., Cass. Civ. n. 6620/1981 e 24898/2013 e 13983/2016) al quale sia stato regolarmente notificato il primo non devono essere necessariamente notificati i successivi ricorsi che si inseriscano nel medesimo procedimento, avendo egli l'onere di seguire l'ulteriore sviluppo della procedura e di assumere ogni opportuna iniziativa in ordine ad essa, a tutela dei propri diritti con la conseguenza che la circostanza che l'apertura di una procedura di liquidazione giudiziale venga dichiarata su istanza di un creditore diverso rispetto a quello da cui proviene la notificazione del ricorso non lede il suo diritto di difesa.

Non va dimenticato che nel decreto di fissazione dell'udienza si è disposto che il debitore, nel costituirsi, depositi i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, o, se non è soggetto all'obbligo di redazione del bilancio, le dichiarazioni dei redditi concernenti i tre esercizi precedenti ovvero l'intera esistenza dell'impresa che abbia avuto una minore durata.

Nel decreto di fissazione di udienza si è anche chiesto alla cancelleria ai sensi degli artt. 41, anche c. 6, e 367 CCI di acquisire i dati e i documenti relativi al debitore, individuati all'art. 367 CCI e, se del caso, anche ai soci illimitatamente responsabili.

Il debitore con tale provvedimento è stato anche avvisato: che il procedimento è volto all'accertamento dei presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale o in subordine della liquidazione controllata; che non sono soggetti alla liquidazione giudiziale i debitori che dimostrino il possesso congiunto dei tre requisiti dimensionali consistenti nel:

- a) aver avuto, nei tre esercizi precedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, un **attivo patrimoniale** di ammontare complessivo annuo non superiore a € 300.000;
- b) aver realizzato, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, **ricavi** per un ammontare complessivo annuo non superiore a € 200.000;
- c) avere un ammontare di debiti, anche non scaduti, non superiore a € 500.000.

Il debitore è stato avvertito della facoltà di presenziare all'udienza personalmente o a mezzo di procuratore speciale e di nominare un difensore di fiducia, nonché di prendere visione degli atti del procedimento in cancelleria qualora non costituito con difensore, con la precisazione che è il debitore ad avere l'onere della prova della propria non fallibilità dimostrando il possesso congiunto dei predetti tre requisiti dimensionali mediante il deposito dei prescritti documenti o se del caso con strumenti probatori alternativi (Cassazione civile, sez. VI, 25/06/2020 n. 12681).

2. DEL RESISTENTE

Parte resistente, ricevuta la regolare notifica del ricorso e del decreto di convocazione delle parti effettuata dal creditore ricorrente il 18.12.2024, si è costituita nel presente procedimento in data 16.1.2025 e ha dedotto l'insussistenza dei requisiti dimensionali di cui all'art. 121 CCII, nonché assoluta assenza e/o insussistenza dello stato di insolvenza della ditta "[REDACTED]" allegando una relazione sulla situazione economico patrimoniale della ditta, dalla quale risultano i seguenti ricavi:

ANNO 2021: € 57.826,00;

ANNO 2022: € 20.904,00;

ANNO 2023: € 25.208,00;

ANNO 2024: € 24.100,00.

Parte resistente ha anche affermato che la debitoria complessiva era inferiore alla soglia prevista dalla legge e che l'attività di ristorazione svolta era stata chiusa, concludendo per il rigetto dell'istanza di liquidazione giudiziale nonché il rigetto della domanda di apertura della liquidazione controllata.

3. UDIENZA

All'udienza del 23.1.25 il Giudice delegato all'audizione delle parti, preso atto delle conclusioni rappresentate, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.

4. DECISIONE

4.1. COMPETENZA

In primo luogo, va affermata la competenza dell'intestato Tribunale, atteso che la ditta individuale "[REDACTED]"

"[REDACTED]", Comune ricadente nel circondario dell'intestato Tribunale.

4.2. INSUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI PER L'APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

La domanda di apertura della procedura di liquidazione giudiziale va rigettata.

Dagli atti acquisiti emerge che la società debitrice non risulta assoggettabile alla procedura di liquidazione giudiziale ai sensi dell'art. 121 del codice della Crisi di Impresa.

Infatti, detto articolo prevede espressamente che: “Le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si applicano agli imprenditori commerciali che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d), e che siano in stato di insolvenza”.

Come noto, l’art. 2 comma 1 lettera d) CCII qualifica come “impresa minore” l’impresa che nei tre esercizi precedenti alla data di deposito dell’istanza di apertura della liquidazione giudiziale abbia un attivo patrimoniale annuo non superiore ad € 300.000,00, ricavi per un ammontare annuo non superiore a € 200.000,00 e debiti scaduti non superiori a € 500.000,00.

Anche se l’onere di dimostrare il possesso congiunto dei requisiti dimensionale ricade su parte debitrice, va esclusa la possibilità di procedere all’apertura della liquidazione giudiziale quando *ex actis* sia possibile qualificare parte debitrice come impresa minore.

L’impresa individuale resistente è stata costituita nel 2011 e svolge l’attività di bar e altri servizi simili senza cucina.

Dalla dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2023 risultano ricavi per € 25.208,00; non sono state acquisite le dichiarazioni relative agli anni 2022 e 2021, mentre sono state acquisite le dichiarazioni per gli anni 2020 e 2019 non rilevanti, però, in quanto anteriori all’ultimo triennio da tenere in considerazione. Quindi, non vi sono elementi per ritenere che l’attivo e i ricavi dell’ultimo triennio superino le soglie previste.

La debitoria risultante dagli atti, tenendo presente la componente erariale di € 122.233,81, nonché i debiti contributivi pari a circa € 27.000,00, oltre € 85.000,00 già passati all’Agente per la riscossione, e, infine, il debito allegato a fondamento del ricorso, pari complessivamente ad € 105.289,45, non supera la soglia di € 500.000,00.

La visura protesti è negativa e non risultano ulteriori procedimenti monitori ed esecutivi a carico della resistente.

Pertanto, devono ritenersi sussistenti sufficienti elementi indiziari per qualificare parte debitrice come impresa minore.

Per tale ragione la domanda di apertura della liquidazione giudiziale va rigettata.

4.3. PRESUPPOSTI DELLA APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA

La domanda subordinata di apertura della liquidazione controllata, invece, può essere accolta.

La dichiarazione di apertura della liquidazione controllata presuppone il riscontro della sussistenza dei presupposti di ammissione di cui agli articoli 2, lettera c), 268, 269 e 270 CCII.

Con riferimento al presupposto soggettivo, il debitore deve essere qualificabile come consumatore, professionista, imprenditore minore, imprenditore agricolo o start-up innovativa o ancora come ogni eventuale tipo debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza.

Con riferimento al presupposto oggettivo, con riferimento alle domande proposte da un creditore va riscontrata una debitoria superiore ad € 50.000,00 e deve sussistere lo stato di sovraindebitamento di cui all'art. 2 lettera c) CCII, che fa riferimento tanto allo stato di crisi quanto a quello di insolvenza, come definiti dalle lettere a) e b) del medesimo art. 2.

La società resistente può essere qualificata come impresa minore in ragione di tutte le considerazioni svolte *supra* sugli indici dimensionali della stessa, che hanno portato ad escludere la assoggettabilità alla liquidazione giudiziale.

La debitoria riscontrata nella presente sede è superiore all'importo minimo di € 50.000,00 considerando il credito allegato da parte ricorrente, la debitoria certificata dall'Agenzia delle Entrate e la debitoria contributiva.

Lo stato di insolvenza, pure, può dirsi accertato.

Come noto lo stato di insolvenza è lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.

In tema di accertamento dello stato di insolvenza del debitore fallendo, l'elemento esteriore più indicativo dello stato di insolvenza è il marcato sbilanciamento tra l'attivo e il passivo patrimoniale accertati, non compensato dalla prospettiva di un favorevole andamento futuro degli affari o da eventuali ricapitalizzazioni dell'impresa (v. Cass. civ. Sez. I Ord., 14/01/2019, n. 646).

Nel caso di specie, il debito allegato a fondamento del ricorso è oggetto di un decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo, pur se contestato e oggetto di opposizione tardiva avverso il decreto ingiuntivo.

Il verbale di pignoramento mobiliare è negativo per mancato rinvenimento di una persona che consentisse l'accesso alla sede della ditta.

Tale risultanza è compatibile con la dichiarazione di chiusura dell'attività resa da parte resistente.

La chiusura dell'attività affermata esclude la possibilità di considerare flussi di cassa tali da gestire la debitoria comunque documentata in atti.

Anche l'ultimo reddito dichiarato non è tale da consentire di fronteggiare la debitoria.

Pertanto, lo stato di insolvenza può dirsi provato.

Con riguardo alla allegazione di parte resistente in merito alla non utilità dell'apertura della liquidazione controllata per assenza di attivo utilmente ripartibile tra i creditori, deve essere precisato che tale condizione non va meramente affermata dalla parte debitrice ma attestata dall'OCC.

L'art. 268 CCII, come da ultimo novellato dall'art. 41, comma 1 del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136, stabilisce che, quando la domanda è proposta da un creditore nei confronti di un debitore persona fisica non si fa luogo all'apertura della liquidazione controllata se l'OCC, su richiesta del debitore, attesta che non è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori neppure mediante l'esercizio di azioni giudiziarie.

La disposizione richiamata prevede che il debitore deve eccepire l'impossibilità di acquisire attivo entro la prima udienza allegando all'attestazione i documenti di cui all'articolo 283, comma 3, precisando che, se il debitore dimostra di aver presentato all'OCC la richiesta di cui al primo periodo e l'attestazione non è ancora stata redatta, il giudice concede un termine non superiore a sessanta giorni per il deposito dell'attestazione.

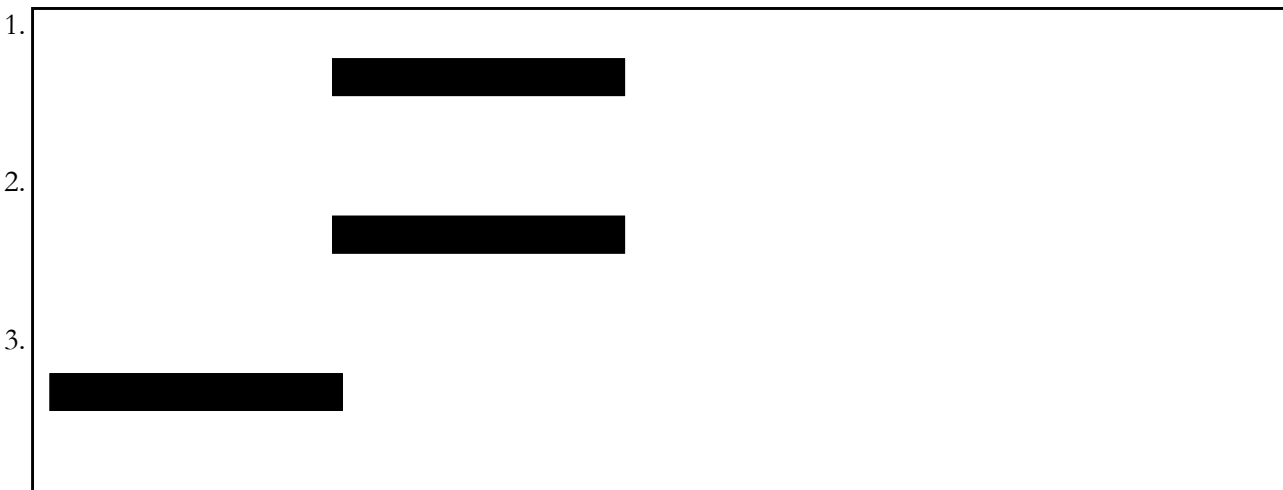
L'impossibilità di acquisire attivo attestata dall'OCC può essere qualificata come una situazione di improcedibilità della domanda di apertura della liquidazione controllata.

Nel caso di specie, visto che l'impossibilità di acquisire attivo utilmente distribuibile è stata solo affermata da parte resistente, in assenza di una completa attestazione dell'OCC, non può essere prospettata l'improcedibilità della domanda di apertura della liquidazione controllata.

5. CONCLUSIONI

Il Tribunale definitivamente pronunciando, letti gli artt. 40, 41, 49, 50, 121, 268 e 270 CCII

P.Q.M.Ì



via Lago Trasimeno snc;

- 4. **NOMINA** quale Giudice Delegato alla procedura la dott.ssa Enza Faracchio;
- 5. **NOMINA** liquidatore della procedura l'avv. Fausta De Dominicis;
- 6. **PRECISA** che la procedura di liquidazione controllata (a differenza della liquidazione del patrimonio) si chiude con decreto nei casi previsti dall'art. 233 CCII, da applicare ex art. 276 in quanto compatibile;
- 7. **PRECISA** che ai sensi del primo e secondo comma dell'art. 65 CCII alla liquidazione controllata “*Si applicano, per quanto non specificamente previsto dalle disposizioni della presente sezione, le disposizioni del titolo III, in quanto compatibili*” ed in particolare, come di seguito richiamate, le disposizioni insite negli articoli da 40 a 49 CCII;
- 8. **AUTORIZZA**, ai sensi dell'art. 49, comma terzo, CCII, il liquidatore, con le modalità di cui agli artt. 155 *quater*, 155 *quinqies* e 155 *sexies* disp. att. c.p.c.: a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari; b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi; c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei

fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni; d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con la parte debitrice, anche se estinti; e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con la parte debitrice;

9. **AUTORIZZA**, inoltre, il liquidatore ad accedere al cassetto fiscale ed al cassetto previdenziale del sovraindebitato;
10. **DISPONE** che: a) tutti gli atti della procedura siano trasmessi attraverso il P.C.T.; b) il liquidatore a spese della procedura utilizzi per il deposito in PCT il portale www.fallcoweb.it; c) il liquidatore apra ed utilizzi l'indirizzo di posta elettronica della procedura di tale portale per le comunicazioni tra liquidatore e creditori e terzi;
11. **ORDINA** la tempestiva trascrizione del presente decreto a cura del liquidatore, con riferimento ad eventuali beni immobili e mobili registrati compresi nel patrimonio oggetto della liquidazione;
12. **ORDINA** al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;
13. **ORDINA** la consegna o il rilascio al Liquidatore di tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
14. **RISERVA** la determinazione della quota di reddito necessaria per il sostentamento del debitore e della sua famiglia;
15. **DISPONE** ai sensi dell'art. 150 CCII come richiamato dall'art. 270 comma 5, CCII che dal giorno della dichiarazione di apertura della procedura sino al deposito del provvedimento di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII, che *“nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura”*;
16. **DISPONE**, ai sensi del comma 1 dell'art. 272 CCII, che il liquidatore, entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza, aggiorni l'elenco dei creditori, ai quali la sentenza va notificata ai sensi dell'articolo 270, comma 4, precisando che il termine di cui all'articolo 270, comma 2, lettera d), può essere prorogato di trenta giorni;
17. **ASSEGNA** ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di **90 giorni** entro il quale, a pena di inammissibilità, essi devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo di posta elettronica della procedura, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, secondo quanto disposto nell'art. 201 CCII;
18. **AVVISA** i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la Cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la Cancelleria, saranno considerate inammissibili e, quindi, come non pervenute;

19. **AVVISA** i creditori e i terzi che dovranno sempre indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 10, comma 3, CCII;
20. **DISPONE**, ai sensi del comma 2 dell'art. 272 CCII, che entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione controllata il liquidatore completi l'inventario dei beni del debitore, rediga un programma in ordine a tempi e modalità della liquidazione e depositi lo stesso, ai fini dell'approvazione del Giudice Delegato, precisando che si applica l'art. 213, commi 2, 3 e 4, CCII;
21. **DISPONE**, ai sensi del comma 2 dell'art. 272 CCII, che il liquidatore entro novanta giorni rediga (alla luce degli atti acquisiti anche ai sensi degli artt. 155 *quater*, 155 *quinquies* e 155 *sexies* disp. att. c.p.c.) e depositi in PCT, per l'approvazione da parte del G.D., il programma della liquidazione, precisando che si applica, per quanto compatibile, l'art. 213 CCII;
22. **INVITA** il liquidatore a verificare: - la convenienza per le liti attive e le liquidazioni dei beni; - il reddito effettivamente necessario per il debitore e la sua famiglia; - l'ammissione in privilegio, ai valori minimi della fascia indeterminabile da € 52.000,00 a € 260.000,00, del credito per redazione di ricorso in materia concorsuale dell'eventuale difensore che abbia assistito il debitore atteso che ai sensi dell'art. 269 CCII il ricorso può essere presentato personalmente dal debitore, con l'assistenza dell'OCC;
23. **INVITA** il liquidatore a proporre modifiche del programma di liquidazione qualora emergano elementi per modificare i sottesi giudizi di convenienza; in particolare autorizza il Liquidatore a ricalcolare il reddito necessario per il debitore e la famiglia al momento del suo effettivo spossessamento qualora sia stato autorizzato ad utilizzare l'abitazione ovvero qualora emergano elementi non valutati;
24. **ORDINA** al liquidatore di riferire al Giudice Delegato sullo stato della liquidazione con relazioni semestrali;
25. **ORDINA** al liquidatore di tenere il libro giornale in forma elettronica allegandone copia ad ogni relazione semestrale;
26. **AUTORIZZA** il liquidatore, per il deposito di tutte le somme di pertinenza della procedura, all'apertura di un conto corrente vincolato all'ordine del G.D, concordandone i costi con l'istituto bancario e prevedendo prelievi previa emissione di mandati del G.D.;
27. **DISPONE** che, a cura del liquidatore, la sentenza sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione;
28. **DISPONE** che la sentenza sia notificata al debitore;
29. **DISPONE** che, a cura del liquidatore, la sentenza sia inserita nell'apposita sezione del sito internet del Tribunale (procedure in materia di sovraindebitamento);

30. **DISPONE** che, a cura del liquidatore, qualora il debitore svolga attività d'impresa o sia socio di società di persone, la sentenza sia trasmessa per l'iscrizione presso l'Ufficio del Registro delle imprese;
31. **DISPONE** che, qualora il debitore svolga attività d'impresa o sia socio di società di persone, il liquidatore comunichi al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della società debitrice;
32. **DISPONE** che, a cura del liquidatore, la sentenza sia trasmessa all'agente della riscossione, agli uffici fiscali, agli uffici fiscali degli enti locali competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del debitore;
33. **DISPONE**, ai sensi dell'art. 40 comma 3, che la presente sentenza, come il ricorso, venga a cura della Cancelleria comunicata al Pubblico Ministero.

Lì, 30/01/2025

Il Giudice Relatore ed Estensore

dott.ssa Enza Faracchio

Il Presidente

dott.ssa Giuseppina Valiante